

dossier

XIX Legislatura

13 ottobre 2026

Disposizioni urgenti per il
rafforzamento delle
istruttorie ambientali, la
gestione dei problemi
climatici, l'economia
circolare e le bonifiche

D.L. 177/2026 – A.C. 3133



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 778



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 ✉ st_ambiente@camera.it - ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 06 6760-2145- ✉ rue_segreteria@camera.it- ✕ [@CD_europa-europa.camera.it](https://www.instagram.com/CD_europa-europa.camera.it)

Progetti di legge n. 678

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1 (*Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali*).....5
- Articolo 2 (*Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima*)10
- Articolo 3 (*Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico*)13
- Articolo 4 (*Disposizioni urgenti in materia di economia circolare*)15
- Articolo 5 (*Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»*)20
- Articolo 6 (*Entrata in vigore*)24
- Interventi dell'UE nell'ambito del c.d. pacchetto omnibus ambientale (*a cura del Servizio per i rapporti con l'Unione europea*).....25

Schede di lettura

Articolo 1

(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)

L'**articolo 1** reca, al comma 1, una serie di modifiche al Codice dell'ambiente finalizzate a:

- attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dei progetti per i quali la relativa eventuale successiva VIA spetta alla medesima Commissione (lett. a), n. 1));
- disciplinare le modalità di definizione e copertura dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (lett. a), n. 2), e lett. b));
- precisare le modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel Provvedimento Unico in materia Ambientale - PUA (lett. c)).

Il comma 2, al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale e al rispetto delle relative condizioni, autorizza una spesa di 500 mila euro per l'anno 2027. La copertura dei relativi oneri è disciplinata dal successivo comma 3.

Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (comma 1, lett. a))

La **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in esame reca una serie di **modifiche puntuali all'art. 8 del Codice dell'ambiente** (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Il **numero 1)** modifica la disciplina della **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** – istituita, dal comma 2-*bis* del citato articolo 8, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR o nel PNIEC o di altri progetti elencati dal medesimo comma (v. *infra*).

Si ricorda che l'art. 8, comma 1, del Codice dell'ambiente, dispone che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme in materia di VIA e di valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano

allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Il comma 2-*bis* del medesimo articolo – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le VAS integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-*bis* alla parte seconda del Codice, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla medesima parte seconda – ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Entrambe le citate Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC sono poste alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Le modifiche recate dal n. 1) in esame, fra loro coordinate, sono volte a precisare che:

- lo **svolgimento** delle succitate procedure di valutazione ambientale di competenza statale include **anche le verifiche di assoggettabilità a VIA** (n. 1.1));

La relazione illustrativa sottolinea che l'attribuzione alla Commissione PNRR-PNIEC della competenza a svolgere, in ordine ai progetti PNRR-PNIEC, anche le verifiche di assoggettabilità a VIA è finalizzata a “ricondere tutti i procedimenti di valutazione ambientale dei progetti PNRR-PNIEC in capo alla Commissione a ciò appositamente deputata, al fine di evitare le disfunzionalità derivanti dall'esame del medesimo progetto da parte di due diverse commissioni (Commissione VIA-VAS per la verifica di assoggettabilità a VIA e Commissione PNRR-PNIEC per la valutazione d'impatto ambientale di uno stesso progetto ...)”. La stessa relazione sottolinea che, in tal modo, sono eliminate “immediatamente duplicazioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti relativi agli interventi PNRR e PNIEC, evitando che il medesimo progetto sia esaminato da organi differenti nelle diverse fasi del cosiddetto *assessment* ambientale”.

- la Commissione opera, oltre che con le modalità indicate dal testo previgente, anche con le modalità previste dall'art. 19 del Codice che, lo si ricorda, disciplina proprio le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale precisazione (recata dal n. 1.2)) è consequenziale a quella introdotta dal precedente n. 1.1) e ha finalità di coordinamento.

Rimborso della metà dei diritti di istruttoria della VIA istruita dalla Commissione PNRR-PNIEC (comma 1, lett. a), n. 2), e lett. b))

Le disposizioni recate dalle lettere a), n. 2), e b) del comma 1 intervengono sulle modalità di definizione e copertura dei costi relativi al

rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter.

Tale comma 2-ter prevede il rimborso della metà dei diritti di istruttoria nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC non siano rispettati. Si ricorda che tale comma è stato introdotto nel testo del Codice dall'art. 20 del D.L. 77/2021 quale misura di responsabilizzazione dell'amministrazione rispetto alla perentorietà dei termini del procedimento di VIA accelerato per i progetti PNRR-PNIEC.

Il **numero 2) della lettera a)** introduce un nuovo **comma 5-bis** all'art. 8 del Codice, che interviene sul contenuto del **decreto ministeriale che annualmente** (in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo) **definisce**, tra l'altro, **i costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC**, comprensivi dei compensi per i relativi componenti.

Il nuovo comma 5-bis dispone che tale decreto provvede, altresì, alla **definizione dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria** previsto dall'art. 25, comma 2-ter.

La **lettera b)** novella il comma 2-ter dell'art. 25 del Codice, al fine di modificare le **modalità di copertura** degli oneri relativi al rimborso di cui trattasi.

Il testo previgente prevede che la citata copertura sia assicurata mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in seguito alla ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.

Tali disposizioni sono soppresse e, in luogo di queste, è introdotto un nuovo periodo in base al quale, a decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi in questione **si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe** (disciplinate dall'art. 33, comma 1, del Codice) da applicare ai proponenti per la copertura **degli oneri istruttori**.

La relazione tecnica ricorda che i proventi tariffari in questione sono scesi da 51,2 milioni nel 2024 a 23,8 milioni nel 2025 e che i costi di funzionamento delle strutture relativi all'anno 2025 sono pari a 16,2 milioni. Ne risulta, quindi, per il 2025, un margine di circa 7,6 milioni. La stessa relazione evidenzia che tali risparmi consentono di "ipotizzare che, a seguito della modifica normativa in oggetto, sarà assicurata la capienza in relazione ai costi stimati per le istanze di rimborso".

***Modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel PUA
(comma 1, lett. c))***

La **lettera c)** modifica l'articolo 27, comma 2, lettera d) – in base al quale l'**autorizzazione paesaggistica è inclusa nel provvedimento unico** in materia ambientale (**PUA**) che, qualora richiesto dal proponente, sostituisce la VIA statale integrandola in un provvedimento unico comprensivo delle varie autorizzazioni ambientali, che sono acquisite in conferenza di servizi – al fine di stabilire che è **fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 2-quinquies, primo periodo, del Codice**.

Tale periodo dispone che **il concerto** del competente direttore generale del Ministero della cultura, nell'ambito del procedimento di VIA statale, **comprende l'autorizzazione paesaggistica** nei casi in cui la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto.

La modifica in esame ha dunque natura di coordinamento. Essa infatti chiarisce che, nei procedimenti di VIA statale in cui il proponente abbia chiesto il PUA, l'autorizzazione paesaggistica non costituisce un titolo da acquisire in conferenza di servizi quando essa risulti già assorbita nel concerto reso dal Ministero della cultura sul provvedimento di VIA, secondo il meccanismo del succitato comma 2-quinquies dell'art. 25.

Rafforzamento, con specifico riferimento ai profili sanitari, delle istruttorie per rinnovi e riesami di AIA statali (commi 2 e 3)

Il **comma 2**, al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, autorizza una spesa di **500 mila euro per l'anno 2027**.

Si ricorda che l'art. 33, comma 3-bis, del Codice, dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA o delle domande di modifica o riesame, nonché per i successivi controlli sono a carico del gestore. Lo stesso comma demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla disciplina in materia di AIA, nonché dei compensi spettanti ai membri della "Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC". Tale Commissione, ai sensi dell'art. 8-bis del Codice, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente con specifico riguardo alla disciplina in materia di AIA.

La relazione tecnica motiva la necessità del rafforzamento in questione “anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea (il riferimento sembra essere, soprattutto, alla [sentenza del 25 giugno 2024, causa C-626/22](#), *n.d.r.*) e delle innovazioni recate dalla normativa unionale in materia di emissioni industriali (v. direttiva (UE) 2024/1785, *n.d.r.*)”.

Si ricorda che, secondo la sentenza citata, “gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione”.

In relazione alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785, invece, si fa notare che lo schema di decreto legislativo di recepimento della medesima è stato approvato in via definitiva, dopo il prescritto esame parlamentare ([atto del Governo n. 420](#)), ed è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La relazione illustrativa di tale schema evidenzia che “con la direttiva (UE) 2024/1785 gli aspetti relativi alla tutela della salute umana assumono un ruolo di maggiore rilievo nel rilascio delle autorizzazioni”.

Il **comma 3** disciplina la **copertura degli oneri** recati dal comma precedente stabilendo che agli stessi, pari a 500 mila euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

La relazione tecnica chiarisce che l'esigenza di autorizzare una spesa aggiuntiva deriva “dalla necessità di sostenere, nel corso dell'anno 2027, una fase transitoria di rafforzamento organizzativo e metodologico del sistema autorizzativo, non direttamente riconducibile alle singole istruttorie e, pertanto, non finanziabile mediante il vigente regime tariffario”. La stessa relazione precisa che la copertura in esame “è limitata all'anno 2027 in quanto riferita ai costi di primo impianto e di avvio del nuovo modello organizzativo e valutativo” e che “a regime, gli oneri di funzionamento e mantenimento delle attività introdotte saranno sostenuti mediante il ricorso al sistema tariffario disciplinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Articolo 2

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

L'**articolo 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima" destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile. Viene demandata a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento.

Il **comma 1** istituisce il «**Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima**», con una **dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027**. Il Fondo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a **eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali** ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *c*), del [Codice della protezione civile \(decreto legislativo n. 1 del 2018\)](#), correlati:

- a*) a **crisi del ciclo dei rifiuti**;
- b*) **alla conservazione della flora e della fauna autoctona**, anche fluviale, lacuale e marina;
- c*) a **fenomeni di deterioramento ecologico**, anche delle acque;
- d*) a **ulteriori effetti dei cambiamenti climatici**.

Si ricorda che l'[articolo 7, comma 1, del Codice della protezione civile](#) distingue tre tipologie di eventi emergenziali: *a*) eventi fronteggiabili con interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; *b*) emergenze che, per natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome (emergenze di rilievo regionale); *c*) emergenze di rilievo nazionale che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere fronteggiate con immediatezza d'intervento con mezzi e poteri straordinari, ai sensi dell'articolo 24 del medesimo Codice.

La relazione illustrativa indica, a titolo esemplificativo, tra gli eventi rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo «fenomeni di proliferazione di specie aliene

invasive, alterazioni improvvise degli ecosistemi terrestri e acquatici, crisi ambientali localizzate connesse alla qualità delle acque o alla gestione dei rifiuti». La relazione tecnica precisa che la dotazione «costituisce limite di spesa» e che il Fondo «assume carattere residuale e complementare rispetto agli strumenti emergenziali già previsti dall'ordinamento», non essendo destinato «a compensare integralmente i danni economici derivanti dall'evento né a finanziare interventi emergenziali di larga scala».

Il **comma 2** demanda a un **decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione:

- a) delle **modalità e dei termini per la presentazione delle istanze** da parte dei comuni, nonché dei relativi contenuti; l'istanza deve in ogni caso riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;
- b) dei **criteri e delle modalità di valutazione delle istanze** da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;
- c) delle **procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione**;
- d) dei **casi di revoca del finanziamento**. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

Secondo la relazione tecnica, il decreto ministeriale deve definire, nel limite di spesa annuale previsto, «criteri selettivi di accesso»; la norma, avendo carattere procedurale, «non determina effetti sulla finanza pubblica».

Il **comma 3**, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati, riconosce ai comuni beneficiari la **facoltà di avvalersi**, mediante la stipula di apposite **convenzioni**, del **supporto tecnico operativo di società in house** delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001. I relativi oneri sono coperti **a valere sul finanziamento concesso, nel limite massimo dell'1 per cento**.

Il **comma 4** provvede alla **copertura degli oneri** di cui al comma 1, pari a **11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MASE.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica ascrive alla spesa in conto capitale per l'istituzione del Fondo effetti pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, integralmente compensati dalla corrispondente riduzione della Tabella B – quota MASE.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)

L'**articolo 3**, composto da un unico comma, pone a carico dei quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gli oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, entro il limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato.

Il **comma 1** aggiunge due nuovi periodi dopo il primo periodo dell'[articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014](#). Il nuovo secondo periodo stabilisce che gli oneri derivanti dallo svolgimento di **attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi**, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti **a carico dei quadri economici**:

- degli interventi da realizzare, ovvero
- degli **interventi ancora non chiusi contabilmente**;

e ciò **nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato**. Il nuovo terzo periodo **fa salvo**, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'**articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, n. 64**, nonché quanto disposto dall'[articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014](#).

Il comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 dispone che per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 del D.L. 91/2014, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

L'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014, richiamato dal nuovo terzo periodo del comma 4 del citato art. 7, consente al Presidente della

regione di delegare l'espletamento delle attività commissariali a un apposito **soggetto attuatore**, che opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione.

La [delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64](#), anch'essa richiamata dal nuovo terzo periodo, reca misure per l'accelerazione degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino e tutela della risorsa ambientale finanziati con il Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020** e rientranti nella competenza dei presidenti di regione in qualità di commissari straordinari delegati. La delibera è articolata in punti, anziché in articoli. Il **punto 5** consente ai commissari straordinari di avvalersi di **Sogesid** per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (approvato con D.P.C.M. 20 febbraio 2019) finanziati con il FSC. L'avvalimento opera entro il limite del 3 per cento del finanziamento assegnato, mediante apposite convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla convenzione-quadro con il Ministero dell'ambiente sottoscritta il 19 dicembre 2018. Per effetto della clausola di salvezza, per tali interventi continua pertanto ad applicarsi il limite del 3 per cento, anziché quello del 2 per cento introdotto dalla disposizione in esame. Gli altri punti della delibera riguardano: l'incremento dal 10 al 30 per cento dell'anticipazione delle risorse FSC per singolo intervento, con corrispondente riduzione dei pagamenti intermedi (punto 1); i trasferimenti nei limiti delle disponibilità di cassa del FSC (punto 2); il definanziamento degli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro privi, entro sei mesi, di un livello di progettazione utile all'affidamento dei lavori (punto 3); il ricorso a Invitalia per azioni di sistema (punto 4); la costituzione di un'unità tecnica per il dissesto idrogeologico nell'ambito della cabina di regia «Strategia Italia» (punto 6).

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione conferisce rango normativo a un principio già consolidato nella prassi amministrativa e contabile, secondo cui le spese tecniche, amministrative e di supporto strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi costituiscono componenti dell'investimento pubblico e trovano copertura nei relativi quadri economici. Tale principio è ritenuto coerente con il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) e con la disciplina speciale in materia di dissesto idrogeologico.

La relazione illustrativa qualifica inoltre il limite del 2 per cento come «parametro idoneo ad assicurare la congruità e la proporzionalità dei relativi costi rispetto al valore complessivo dell'investimento». Quanto al terzo periodo, essa precisa che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di copertura degli oneri relativi ai soggetti attuatori e alle strutture di supporto.

La relazione tecnica precisa che gli interventi «ancora non chiusi contabilmente» sono quelli «attualmente ancora non realizzati» ed aggiunge che la quota del 2 per cento è ammessa «purché trovi capienza nell'ambito delle somme già previste nei quadri economici, senza pregiudizio per gli interventi previsti». Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive all'articolo 3 effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4 **(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)**

L'articolo 4 interviene novellando parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente introducendo disposizioni urgenti in materia di economia circolare.

Più precisamente, al **comma 1, con la lettera a)** si interviene sull'[articolo 178-ter](#), prevedendo al comma 1, dopo la lettera a) l'inserimento della lettera *a bis*) che prevede l'adozione, da parte delle organizzazioni operanti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di Amministrazione. Si prevedono obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione.

Con lettera b) si introduce, dopo l'[articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), il nuovo articolo 185-ter volto a disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti ovvero prodotte nell'ambito di cantieri puntuali.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo è attualmente in corso di adozione un nuovo regolamento volto alla semplificazione delle attività di gestione di tali materiali, la cui entrata in vigore, ai sensi dell'[articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), comporterà l'abrogazione del [decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120](#).

L'intervento normativo in commento mira, in particolare, a tenere conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso nell'adunanza del 14 aprile 2026. In tale sede, la Sezione consultiva ha rilevato che lo schema di regolamento, in assenza di un'apposita copertura legislativa, non avrebbe potuto derogare alle condizioni del deposito temporaneo stabilite dalla fonte primaria (articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006), sotto il profilo, in particolare, dei quantitativi massimi accumulabili. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la previsione regolamentare di soglie pari a 4.000 metri cubi complessivi (di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi) per le terre e rocce da scavo - pur essendo una disciplina già presente nel vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 – risultava in contrasto con i limiti generali di 30 metri cubi previsti dall'articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di superare tale censura di legittimità riguardante la gerarchia delle fonti e la potestà regolamentare, si rende necessario intervenire con una norma di rango primario.

La novella recata dall'articolo 185-ter prevede soglie specifiche per le terre e rocce da scavo identificate dai codici EER 17.05.04 e 17.05.03*. Sempre la relazione illustrativa del Governo sottolinea che la norma, nell'offrire copertura legislativa a limiti quantitativi (4.000 mc totali / 800 mc pericolosi) già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, intende assicurare la continuità operativa e i livelli di semplificazione necessari per il settore, anche nella fase successiva alla cessazione dell'efficacia del decreto stesso e a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica attuativo dell'articolo 48 del decreto-legge n. 13 del 2023.

Il comma 2 del medesimo articolo 185-ter disciplina il riutilizzo diretto, nel medesimo sito di produzione, delle terre e rocce da scavo generate nell'ambito di cantieri puntuali, prevedendo che tale riutilizzo possa avvenire anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. A tal proposito, la disposizione introduce una definizione normativa di "cantiere puntuale", individuandolo nel cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione.

La disposizione prevede, inoltre, che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della disciplina sia attestata dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Il comma 3 del nuovo articolo 185-ter, invece, individua le ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al comma 2, primo periodo, al fine di circoscriverne l'operatività ai soli casi in cui ricorrono condizioni idonee a garantire il riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, evitando impatti sull'ambiente e sulla salute. In particolare, la disposizione esclude dall'applicazione della disciplina semplificata le terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche impiegati nelle attività di scavo meccanizzato o tradizionale. Sono, altresì, escluse le terre e rocce da scavo provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché quelle derivanti da scavi eseguiti per la rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Alla lettera c), si introduce nell'[articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) un nuovo comma 2-bis, in base al quale è richiesto che gli statuti dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi disciplinino la

partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi medesimi da parte di rappresentanti di imprese impegnate in attività raccolta, selezione, recupero o riciclaggio avendo cura di introdurre misure idonee a prevenire situazioni di conflitti di interesse, nonché puntuali obblighi di dichiarazione e di astensione ove detti conflitti si profilino anche solo in potenza. In ogni caso, ai rappresentanti sopra citati è fatto obbligo di astenersi dal prendere parte a qualsiasi decisione consortile relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui essi sono espressione.

Il **comma 2** interviene sull'[articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108](#), al fine di assicurare una più chiara, completa e uniforme applicazione della disciplina relativa all'utilizzo del CSS-combustibile in sostituzione dei combustibili tradizionali.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo la disposizione è volta a superare nell'immediato le rilevanti incertezze interpretative e applicative emerse nell'attuazione della disciplina vigente. Tali incertezze hanno determinato, a fronte di interventi caratterizzati da analoghi presupposti tecnici e ambientali, l'adozione di prassi amministrative non uniformi sul territorio nazionale, con conseguente disomogeneità dei procedimenti autorizzativi, aggravio degli oneri amministrativi a carico degli operatori e rallentamento della realizzazione di interventi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare e decarbonizzazione dei processi produttivi. Vi è inoltre la necessità di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina in un settore strategico per il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di riduzione del ricorso alle fonti fossili, valorizzazione energetica delle frazioni non riciclabili dei rifiuti e rafforzamento della sicurezza energetica del sistema produttivo nazionale.

La relazione illustrativa del governo evidenzia come “la permanenza dell'attuale quadro interpretativo, caratterizzato da orientamenti non sempre convergenti delle autorità competenti e della giurisprudenza amministrativa, rischia infatti di compromettere nel breve periodo la realizzazione di interventi industriali già programmati, con effetti negativi sulla competitività delle imprese e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali perseguiti dall'ordinamento. In tale contesto, assume particolare rilievo il contenzioso sviluppatosi in materia, che ha evidenziato la centralità della corretta individuazione degli elementi rilevanti ai fini della qualificazione di un intervento come modifica sostanziale o non sostanziale (si confronti, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8093 del 2023). La disposizione è pertanto volta a prevenire ulteriori incertezze applicative e contenziosi mediante una più puntuale definizione legislativa dei relativi presupposti”.

Nello specifico, le lettere a) e b) sostituiscono i commi 2 e 3 dell'articolo 35 individuando in maniera espressa ed esaustiva le condizioni al ricorrere delle quali gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con

CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013](#) non costituiscono modifiche sostanziali né varianti sostanziali degli impianti interessati.

Le condizioni individuate sono costituite:

- a) dall'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata;
- b) dal rispetto dei valori limite di emissione stabiliti ai sensi dell'allegato 2 al titolo III-bis della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprese, pertanto, le deroghe ivi contemplate.

La disposizione chiarisce che, qualora risultino soddisfatti entrambi i requisiti, l'intervento non determina alterazioni sostanziali delle caratteristiche produttive e ambientali dell'impianto già autorizzato e può, conseguentemente, essere assoggettato a un regime procedimentale semplificato.

Viene inoltre sostituito il previgente riferimento generico ai limiti emissivi previsti per il coincenerimento dei rifiuti con il puntuale rinvio all'allegato 2 al titolo III-bis della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di individuare con certezza il parametro normativo applicabile e ricomprendere espressamente nell'ambito della disciplina anche le eventuali deroghe previste dal medesimo allegato.

La norma disciplina, inoltre, il procedimento applicabile agli interventi che soddisfano le condizioni previste dalla legge, prevedendo la trasmissione di una comunicazione corredata da documentazione tecnica descrittiva e attribuendo all'autorità competente un termine di quarantacinque giorni entro il quale verificare la sussistenza dei presupposti richiesti; decorso inutilmente tale termine, l'interessato può procedere alla realizzazione dell'intervento.

La lettera c) introduce nell'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021 un nuovo comma 3.1, che qualifica gli interventi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Il **comma 3** apporta modificazioni all'[articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17](#), al fine di ricomprendere espressamente nel relativo ambito di applicazione anche gli impianti che utilizzano CSS-combustibile e di prorogare il termine di efficacia della disciplina dal **31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030**.

Come evidenzia la relazione illustrativa del Governo il termine del **31 dicembre 2030** è stato individuato in coerenza con il principale orizzonte temporale degli obiettivi europei e nazionali in materia di **decarbonizzazione, economia circolare, riduzione delle emissioni climalteranti e incremento dell'utilizzo di combustibili alternativi nei processi industriali**.

Il **comma 4** apporta modificazioni al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, introducendo all'articolo 6](#) introducendo, dopo il comma 5 il nuovo comma 5 *bis*, che pone in capo ai produttori di bottiglie per bevande un obbligo di comunicazione annuale al Consorzio nazionale imballaggi, da adempiere tramite i consorzi di filiera o i sistemi autonomi riconosciuti, con riferimento al quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, al quantitativo di plastica riciclata acquistata e contenuta nei prodotti e alla provenienza di tale plastica, distinguendo tra Stati membri e Paesi terzi. I dati così acquisiti sono destinati a confluire, in forma integrata, nei piani e programmi di settore di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, nonché nella comunicazione annuale prevista dall'articolo 13, garantendo una maggiore coerenza informativa tra gli strumenti programmatori e gli obblighi di rendicontazione.

Articolo 5
***(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata
«Terra dei fuochi»)***

L'articolo 5 interviene novellando la parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente ed introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi".

Più precisamente, il **comma 1, con lettera a)**, si apportano modificazioni all'[articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), che disciplina il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.

Il numero 1) introduce un termine per la conclusione del procedimento, pari a centocinquanta giorni, decorrente dalla comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 244 e comunque dalla conoscenza della potenziale contaminazione del sito.

Il numero 2) disciplina l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della provincia nell'adozione, entro il previsto termine di centocinquanta giorni, dell'ordinanza motivata di diffida del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere (qualora i livelli di contaminazione risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione). Tale esercizio è attribuito alla regione, che, a tal fine, gode del supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione per l'ambiente.

La relazione illustrativa del Governo ricorda che il comma 3 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che: "Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.". Come evidenzia la relazione illustrativa del provvedimento la norma di nuovo conio dispone, pertanto, l'introduzione dei poteri sostitutivi nei confronti della provincia inerte, anche nella prospettiva di consentire il recupero delle risorse pubbliche a carico del responsabile della contaminazione (ultra vires) e nei confronti del proprietario incolpevole (nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi).

Con la **lettera b)**, si apportano modificazioni all'[articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), prevedendo che con decreto ex [articolo 264](#),

[comma 2-bis](#) (decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata), gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati possano essere integrati anche di criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.

Come evidenzia la relazione illustrativa del provvedimento la caratterizzazione delle matrici ambientali nelle aree marine è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di acquisire le informazioni sui fenomeni di contaminazione e definire gli interventi di messa in sicurezza (di emergenza, permanente o operativa), bonifica e ripristino ambientale finalizzati all'uso legittimo delle risorse marine, fornendo elementi a supporto delle eventuali fasi di progettazione per la scelta delle tecnologie più appropriate. È pertanto necessario procedere, nell'ambito degli allegati al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'individuazione di specifici criteri per la caratterizzazione ambientale nelle aree marine in argomento. La norma in commento si prefigge l'obiettivo di offrire una base che abiliti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'ISPRA e sentita la Conferenza unificata, a intervenire modificando gli allegati al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche per tali aspetti.

La **lettera c)**, prevede l'espunzione del ferro e del manganese tra le sostanze per le quali la [tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) stabilisce appositi valori limite, funzionali alla valutazione del superamento delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee.

La relazione illustrativa del Governo ricorda che tale modifica si rende necessaria in quanto sia il ferro che il manganese sono considerati un parametro indicatore dello stato di falda e non metalli per i quali si rende necessario indicare valori limite ai fini dell'individuazione della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, trattandosi di metalli privi di effetto tossico e che pertanto non determinano effetti negativi né sull'ambiente né sulla salute umana.

Il **comma 2** estende le misure di semplificazione previste all' [articolo 6 del decreto-legge n. 153 del 2024](#) agli interventi di bonifica finanziati con le risorse del fondo di cui all' [articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del](#)

2020, ¹nonché del fondo di cui all' [articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013](#)².

I commi 3, 4, 5, 6 e 7 recano disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "**Terra dei fuochi**", come individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell' [articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6](#).

Il **comma 3** dispone che per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica della cosiddetta "**Terra dei fuochi**" da parte del Commissario unico istituito ai sensi dell'[articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 25 del 2025](#) sono destinate, fino all'importo complessivo di **200 milioni** di euro, le risorse disponibili nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri del fondo di cui all'articolo I, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 4** incrementa, per le medesime finalità, il predetto fondo limitatamente alla quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura pari a **10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**.

Il **comma 5** disciplina le modalità di gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi previsti dal comma 3, stabilendo che le medesime confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico. La disposizione prevede inoltre che le relazioni periodiche trasmesse dal Commissario ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 rechino specifica evidenza dell'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo in esame, al fine di assicurare adeguati livelli di monitoraggio, rendicontazione e trasparenza nella gestione delle stesse.

Il **comma 6** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento del fondo disposto dal comma 4, pari a **10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 9,7 milioni di**

¹ L'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) istituisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

² Si allude al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La riduzione è posta a carico, quanto a **4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** e a **0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto ai restanti importi, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Come evidenzia la relazione governativa la disposizione assicura la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Il **comma 7** prevede che alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (che prevede che una quota fino al 2% delle risorse destinate agli interventi possa essere finalizzata alle esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario).

Il medesimo comma prevede che per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030** cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia come le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo in esame siano direttamente funzionali a garantire l'immediata attuazione delle attività di risanamento e bonifica demandate al Commissario unico e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla sentenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia**, che ha evidenziato la necessità di adottare misure effettive, coordinate e tempestive per fronteggiare le conseguenze dell'inquinamento ambientale nell'area interessata. Le disposizioni dell'articolo rispondono, secondo quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento, all'esigenza indifferibile di assicurare maggiore efficacia e tempestività alle procedure di bonifica, rafforzare la capacità di intervento delle amministrazioni competenti e garantire l'immediata disponibilità degli strumenti normativi e finanziari necessari per il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria perseguiti dall'ordinamento nazionale ed europeo.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **9 ottobre 2026**.

Interventi dell'UE nell'ambito del c.d. pacchetto *omnibus* ambientale

(a cura del Servizio per i rapporti con l'Unione europea)

Nell'ambito del c.d. **pacchetto *omnibus* ambiente** di dicembre 2025 (v. [dossier](#) del Servizio RUE), la Commissione europea ha presentato una [proposta](#) di regolamento per **sveltire le valutazioni ambientali** che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive [quadro sulle acque](#), [VIA](#), [VAS](#), [Habitat](#) e [Uccelli](#) e su cui il 30 settembre 2026 il **Consiglio** ha [adottato](#), nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il proprio **mandato** in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali.

Nell'ambito del medesimo pacchetto ha inoltre presentato una [proposta](#) di direttiva che modifica la [direttiva](#) (UE) 2024/1785 e la [direttiva](#) 2010/75/UE (nonché le direttive [2008/98/CE](#) sui rifiuti e [\(UE\) 2015/2193](#) relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi). L'obiettivo dell'iniziativa è **semplificare** alcune prescrizioni e **ridurre** gli **oneri amministrativi**, garantendo nel contempo la certezza del diritto e mantenendo standard elevati di protezione della salute umana e dell'ambiente.

In particolare l'articolo 4 della proposta prospetta la **soppressione** delle **disposizioni transitorie** contenute nell'**articolo 3** della **direttiva (UE) 2024/1785**, mentre l'**articolo 3** della stessa introduce nuove disposizioni transitorie per le medesime materie nell'ambito dell'articolo 82 della direttiva 2010/75/UE.

Le modifiche a quest'ultima direttiva vengono prospettate dall'articolo 2, che, tra l'altro, **riforma il sistema di gestione ambientale** come segue:

- si prevede che se vi sono nello stesso Stato membro due o più installazioni sotto il controllo dello stesso gestore oppure sotto il controllo di gestori diversi ma appartenenti alla stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale;
- si semplifica il contenuto minimo del sistema sopprimendo l'obbligo di presentare un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione, la valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché l'analisi delle possibilità di sostituzione delle stesse con sostanze alternative più sicure;
- si sopprime infine l'obbligo di elaborare piani di trasformazione;
- si prevede anche l'abrogazione della competenza della Commissione ad adottare un atto di esecuzione sulle informazioni del sistema di gestione ambientale e dell'obbligo di audit connesso a tale sistema;
- si estendono i termini entro cui i gestori possono preparare e attuare il sistema di gestione ambientale come riveduto dalla disposizione.
 - Sono modificati anche gli allegati I, I *bis* e V per quanto attiene profili tecnici relativi alle emissioni industriali e alle unità di bestiame delle installazioni.

Sulla proposta il 26 giugno 2026 il Consiglio ha [adottato](#), nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il proprio mandato in vista dell'**avvio dei negoziati interistituzionali**.

Nel pacchetto è inclusa altresì una [proposta](#) volta a sospendere, fino al 1° gennaio 2035, l'applicazione delle norme relative alla **designazione del rappresentante autorizzato** per la **responsabilità estesa del produttore** nell'ambito del [regolamento](#) sugli **imballaggi** e i **rifiuti di imballaggi**.

L'obiettivo della Commissione è quello di **permettere ai produttori** di imballaggi che vendono prodotti in Stati membri diversi da quelli in cui hanno sede **di scegliere se designare un rappresentante autorizzato** per la responsabilità estesa del produttore in tale Stato membro; in tal modo si consentirebbe alle aziende che hanno già designato tali rappresentanti di continuare a farlo, riducendo al tempo stesso i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che non desiderano designarne uno. Questa modifica, a giudizio della Commissione, dovrebbe costituire una misura preliminare in vista di una semplificazione più profonda dei regimi di responsabilità estesa del produttore nel settore dei rifiuti nell'ambito dell'atto legislativo sull'economia circolare (in [programma](#) per il III trimestre 2026).

Considerate quest'ultima imminente revisione della materia e le forti riserve della maggioranza degli Stati membri, in sede di Consiglio si è tuttavia [deciso](#) di **interrompere i negoziati** sulla proposta.

La XIV Commissione della Camera ha esaminato l'intero pacchetto *omnibus* ambiente ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà giungendo all'adozione di un [documento](#) con cui ha ritenuto le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, ad eccezione della proposta di modifica della direttiva INSPIRE, rispetto alla quale ha adottato un [parere motivato](#).

